

Schema Certificazione interventi di verifiche periodiche e straordinarie di impianti elevatori ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 N. 162 e s.m.i.

SCI 162

02	16/06/2026	Aggiornato per rispondere ad un rilievo Accredia relativo ai requisiti degli ispettori	CC	DIR GOV	DIR CC
01	07/02/2025	Aggiornato per rispondere ad un rilievo Accredia e per introduzione del verbale in formato elettronico. Inserito paragrafo per i libretti "ricostruiti"	CC	DIR GOV	DIR CC
00	08/03/2022	Prima Emissione	OPE	GEA – DIR GOV	DIR OPE
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0577CS_02_IT					

0577CS_02_IT

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

DEFINIZIONE

Il presente documento è relativo alle verifiche degli impianti elevatori di cui al DPR 30 Aprile 1999 n. 162. Le verifiche in oggetto si applicano ad ascensori e montacarichi in servizio privato nonché alle piattaforme elevatrici e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in accordo agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 così come modificato dal DPR 214/10 e dal DPR 23/17.

Gli interventi previsti sono:

- a) *Verifica periodica*
- b) *Verifica straordinaria*

Gli interventi di cui sopra sono effettuabili da ICIM su richiesta del Proprietario/Legale Rappresentante dell'impianto (definito d'ora in poi "Organizzazione") qualora ne faccia richiesta in osservanza a quanto definito in queste regole.

Verifica Periodica (VP) ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99: Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante (Organizzazione) sono tenuti a far sottoporre l'impianto elevatore a verifica periodica ogni due anni.

Verifica Straordinaria (VS) ai sensi dell'art. 14 del DPR 162/99: le verifiche straordinarie sono effettuate nei casi di esito negativo della verifica periodica, in caso di incidenti di notevole importanza e nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del DPR 162/99, di attivazione dell'impianto ai fini della messa in esercizio dello stesso qualora la relativa comunicazione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di dichiarazione della conformità dell'impianto (art. 4-bis, comma 2 del DPR 162/99).

NORME DI RIFERIMENTO

Norme e Regolamenti validi alla data del presente documento

REGOLAMENTI (consultabili nel sito ICIM.IT)

ICIM 0001CR Regolamento generale ICIM

ICIM 0005CR Regolamento per la gestione delle attività di ispezione di Parte Terza di Tipo A

ICIM 0322CS Schema di certificazione - Direttiva Lift 2014/33/UE - SCPELIFT

LEGGI

- *DPR 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio" (G.U. n. 134 del 10/06/1999)*
- *Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione).*
- *DPR 5 ottobre 2010, n. 214 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE sugli ascensori" (G.U. n. 292 del 15.12.2010)*
- *D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1999 n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio" (GU serie generale n. 43 del 21/02/2015)*
- *DM 9 marzo 2015 "Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone"*
- *DM 19 marzo 2015 "Procedure relative agli accordi preventivi per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina"*
- *DPR 10 gennaio 2017, n. 23 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori".*
- *Principali disposizioni di legge riguardanti la sicurezza degli impianti elevatori, di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:*
 - *Regio Decreto 23 giugno 1927, n. 1404, circa l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di cose accompagnate da persone;*

- *Regio decreto 3 maggio 1934, n. 906: Modificazioni al Regolamento 23 giugno 1927, n. 1404, circa l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di cose accompagnate da persone;*
- *Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600 "Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati;*
- *Decreto Presidente della Repubblica 1497, 29 maggio 1963 "Approvazione del Regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato;*
- *Decreto Ministeriale 28 maggio 1979 n°1635 "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1979, n. 262;*
- *Decreto Ministeriale 9 dicembre 1987, n. 587 "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici"*
- *Legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 28 Marzo 1994, n. 268 "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleo elettrici";*
- *Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;*
- *Decreto 26 ottobre 2005 "Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE";*
- *Principali disposizioni normative riguardanti la sicurezza degli impianti elevatori, di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:*
 - *o UNI 10411-1:2021 Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE*
 - *o UNI 10411-2:2021 Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE*
 - *o UNI 10411-3:2016 Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1*
 - *o UNI 10411-4:2016 Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2*
 - *o UNI 10411-5:2017 Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1*
 - *o UNI 10411-6:2017 Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2*
 - *o UNI EN 81-1:2010 Ascensori elettrici*
 - *o UNI EN 81-2:2010 Ascensori idraulici*
 - *o UNI EN 81-20:2014 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose*
 - *o UNI EN 81-21:2012 – Ascensori nuovi in edifici esistenti*
 - *o UNI EN 81-22 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 22: Ascensori elettrici inclinati*
 - *o UNI EN 81-28: 2004 – Teleallarmi per ascensori*
 - *o UNI EN 81-31 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole merci Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci*
 - *o UNI EN 81-40 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose. Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta*
 - *o UNI EN 81-41 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta*
 - *o UNI EN 81-50:2014 Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori*
 - *o UNI EN 81-70: 2005 – Accessibilità degli ascensori delle persone, compresi i disabili*
 - *o UNI EN 81-71:2018 – Ascensori resistenti ai vandali*
 - *o UNI EN 81-72: 2015 – Ascensori antincendio*
 - *o UNI EN 81-73: 2005 – Comportamento degli ascensori in caso di incendio*

CONDIZIONI GENERALI

TIPOLOGIA ISPEZIONE
<i>COGENTE</i> ICIM opera come Organismo Notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
TIPOLOGIA INTERVENTO
Le tipologie di ispezione sono le seguenti: a) Verifica periodica b) Verifica straordinaria a seguito di <i>esito negativo di una visita periodica</i> <i>incidente di notevole importanza, anche non seguito da infortunio</i> <i>modifiche all'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m del DPR 162/99.</i> c) Verifica straordinaria di attivazione dell'impianto ai fini della messa in esercizio dello stesso qualora la relativa comunicazione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di dichiarazione della conformità dell'impianto (art. 4-bis, comma 2 del DPR 162/99).
NOTE
/

RICHIESTA D'OFFERTA - OFFERTA

DOCUMENTAZIONE
VERIFICA PERIODICA L'impianto è definito tramite l'indirizzo del luogo di installazione, il numero di impianto e il numero di matricola (qualora già assegnato dai competenti uffici comunali) che sono quindi i dati necessari alla formulazione dell'offerta. Tali informazioni sono indicate nel libretto dell'ascensore o, per impianti conformi della Direttiva Macchine, nel Certificato di Conformità. La richiesta d'offerta può essere effettuata telefonicamente o a mezzo mail oppure può essere sostituita dal modulo di contratto (Doc. ICIM 0023CM) o da specifico ordine ricevuto dall'Organizzazione purché contenga i riferimenti dell'offerta ICIM. La richiesta d'offerta può essere inoltrata a ICIM anche da una società di Facility Management purché invii a ICIM una delega da parte dell'Organizzazione che li incarichi di operare in nome e per loro conto. In questo caso dovrà essere richiesto all'Organizzazione delegante anche una dichiarazione di conoscenza e accettazione del regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi ICIM 0001CR e del presente Schema di Certificazione per le verifiche di cui al DPR 162/2001 ICIM 0577CS, presenti sul sito www.icim.it. Tale delega dovrà essere rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. Ricevuta la richiesta ICIM provvederà ad emettere offerta tramite il modulo 0146CM. VERIFICA STRAORDINARIA La verifica straordinaria viene richiesta normalmente su impianti per i quali l'incarico della verifica periodica è già stato accettato da ICIM. La procedura seguita per la richiesta d'offerta è la medesima indicata per le verifiche periodiche. Ricevuta la richiesta ICIM provvederà ad emettere offerta tramite il modulo 0767CM. VERIFICA STRAORDINARIA DI ATTIVAZIONE La procedura seguita per la richiesta d'offerta è la medesima indicata per le verifiche periodiche. Ricevuta la richiesta ICIM provvederà ad emettere offerta tramite il modulo 0767CM.
DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'ORGANIZZAZIONE
In fase di richiesta d'offerta non è richiesto che venga consegnata a ICIM la documentazione tecnica dell'impianto, salvo in quei casi in cui la documentazione possa servire a meglio comprendere le caratteristiche dell'impianto e quindi a formulare un'offerta corretta. La documentazione che l'ispettore può richiedere all'Organizzazione durante l'esecuzione della verifica deve essere quella strettamente necessaria per l'espletamento della verifica stessa. A seconda dei casi l'ispettore valuta e quindi richiede all'Organizzazione la documentazione necessaria tra quella qui di seguito:

- per impianti installati anteriormente al 30 giugno 1999, il libretto di immatricolazione dell'ascensore;
- per impianti installati posteriormente al 30 giugno 1999, la certificazione CE e la relativa documentazione allegata (es. fascicolo tecnico);
- per gli impianti installati posteriormente al 19 aprile 2016, la certificazione UE e la relativa documentazione allegata (es. fascicolo tecnico);
- deroga ministeriale o Accordo preventivo, laddove applicabile, per ascensori conformi alle Direttive 95/16/CE o 2014/33/UE con volumi di rifugio ridotti in testata e fossa.

Per quanto riguarda le verifiche straordinarie a seguito di modifiche all'impianto dovrà essere consegnata all'ispettore ICIM copia della documentazione relativa alle modifiche effettuate e/o ai componenti sostituiti. In base alle modifiche effettuate sarà cura dell'ispettore inviare all'Organizzazione o al manutentore l'elenco della documentazione necessaria allo svolgimento della verifica.

Qualora il libretto o il fascicolo tecnico dell'impianto non siano più reperibili è ammesso che vengano sostituiti da un documento che ricostruisca i documenti irreperibili e che contenga i dati tecnici dell'impianto, l'indicazione della data del collaudo (o di emissione della dichiarazione di conformità).

In particolare, il documento "ricostruito" dovrà contenere:

- Indirizzo dell'impianto
- Anno di costruzione
- Corsa
- Piani serviti
- Velocità
- Schemi elettrici/idraulici
- Norma/Legge di riferimento all'atto della messa in servizio dell'ascensore

Il libretto ricostruito dovrà essere redatto dal Manutentore dell'impianto. Sul verbale di verifica andranno riportati i riferimenti del libretto ricostruito, ovvero data e chi l'ha redatto.

Si sottolinea che il libretto ricostruito è accettabile solo in presenza della certezza che l'impianto sia stato collaudato. Come prova dell'avvenuto collaudo possono anche essere presi in considerazione eventuali verbali di verifica periodica di enti pubblici.

NOTE

VERIFICA

ESAME DELL'OFFERTA

METODICA DA APPLICARE

Ricevuto il contratto controfirmato dall'Organizzazione o specifico ordine emesso dall'Organizzazione, ICIM esegue il riesame dell'offerta verificando la completezza e l'adeguatezza delle informazioni ricevute e la congruità dell'offerta.

Se l'esito del riesame è positivo:

- l'impianto sottoposto ad intervento viene codificato in modo che sia univocamente identificabile in funzione delle caratteristiche tecniche ed al luogo di installazione.
- ICIM assegna l'attività all'ispettore, controllando l'insussistenza di eventuali incompatibilità col cliente
- ICIM invia entro 10 giorni lavorativi "Lettera accettazione incarico" al cliente, mediante apposito modulo 0422CM o ordine del cliente controfirmato dalle parti se richiesto dallo stesso, indicando che l'incarico è stato accettato e che, possibilmente, con almeno 5 giorni di preavviso verrà fissata la data della verifica. Nel caso di incarico ricevuto da una società di Facility Management la "Lettera accettazione incarico" potrà essere inviata

al cliente solo in presenza di lettera di delega firmata dall'Organizzazione che riporti i contenuti minimi indicati nel paragrafo "Richiesta d'offerta" del presente Schema di Certificazione.

- ICIM contatta il cliente e programma la data dell'intervento, confermandola via mail all' Organizzazione e all'ispettore. È comunque ammesso che sia l'ispettore ICIM a contattare l'Organizzazione e programmare la data dell'intervento, confermandola via mail al cliente e a ICIM.

Se l'esito del riesame è negativo l'offerta dovrà essere corretta applicando nuovamente la procedura già descritta.

Nel caso in cui sia stato ricevuto contestualmente il contratto per la verifica periodica e quello per la relativa verifica straordinaria di attivazione, l'accettazione dell'incarico per la verifica periodica non potrà essere inviata all'Organizzazione prima che ICIM abbia ricevuto dall'ispettore il verbale positivo della relativa straordinaria di attivazione.

Nel caso l'Organizzazione non richieda di essere preventivamente avvisato, dopo due anni, ICIM procederà con la pianificazione della visita, se non disdetta almeno tre mesi prima della data dell'intervento stesso.

L'eventuale verifica straordinaria richiesta successivamente alla periodica non cambierà la data di scadenza del verbale della periodica successiva.

Tutti i conferimenti di incarico ricevuti da enti pubblici attraverso le piattaforme (SINTEL, MEPA, ecc.) hanno durata indicata nella determina, per cui non è previsto il rinnovo automatico. In questa situazione non viene pianificata la visita successiva.

RAPPORTO DI ESAME RICHIESTA D'OFFERTA

Per impianti di nuova acquisizione si considera quale "riesame" dell'offerta con esito positivo l'apertura di una nuova commessa con contestuale invio al cliente di "lettera accettazione incarico" (modulo 0422CM) a firma del Direttore Commerciale. Per impianti "a portafoglio" l'esito positivo del "riesame" comporta l'affidamento della verifica in campo all'ispettore.

VERIFICA PERIODICA

METODICA DA APPLICARE

La verifica non può iniziare se non è presente il Manutentore dell'impianto, unico autorizzato a compiere manovre sull'impianto stesso.

La verifica inizia presso il luogo d'installazione dell'impianto con l'esame della documentazione tecnica sopra indicata.

Successivamente si procede con l'esame a vista dell'impianto mirato a valutare l'installazione e la conservazione dei componenti dell'impianto, come per esempio lo stato delle funi, la presenza di eventuali perdite d'olio, lo stato del vano corsa etc.

L'esame a vista è preliminare ad una serie di prove mirate a verificare l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza (es. extracorsa, paracadute etc.).

Seguono alcune misure strumentali quali le prove d'isolamento, la misura dello scorrimento delle funi ecc.

Nel corso della verifica periodica l'ispettore verifica oltre all'impianto elevatore anche tutte le apparecchiature, gli ausiliari, i locali e gli ambienti in cui sono posti e le relative vie d'accesso come ad esempio:

- il vano di corsa
- il locale rinvii, ove presente
- il locale macchine
- la fossa
- ecc.

L'ispettore verifica inoltre la presenza della documentazione tecnica dell'impianto (libretto o fascicolo tecnico), l'annotazione delle attività di manutenzione ed eventuali prescrizioni riportate nel corso delle verifiche precedenti

Qualora l'Ispettore, recatosi sul luogo della verifica, per evidenti e ben motivate ragioni sia impossibilitato a svolgere l'attività, dovrà compilare il doc. 0444CM "Rapporto d'Intervento" indicando le ragioni che hanno impedito la verifica. Il documento verrà inviato a ICIM con le stesse modalità dei verbali di verifica. Copia del documento verrà inviato a cura di ICIM all'Organizzazione.

Qualora in sede di verifica si presentassero circostanze o eventi non contemplati nella legislazione o nella normativa applicabile, l'ispettore incarico si avvale delle raccomandazioni emesse dal Coordinamento degli Organismi Notificati per la Direttiva Ascensori, pareri del CNR e circolari Ministeriali.

L'ispettore se durante la visita rileva la necessità di effettuare una visita straordinaria (ad es. modifiche su impianto non segnalate dall'Organizzazione), procede eseguendo una visita straordinaria contestuale alla periodica e verbalizza la straordinaria contestualmente alla periodica.

Ultimata la visita, l'ispettore appone l'apposita etichetta in cabina accanto a quella che riporta la matricola dell'impianto. Negli interventi successivi tale operazione avviene solo se la precedente etichetta è stata rimossa.

VERIFICA STRAORDINARIA

La verifica straordinaria segue la stessa metodica della verifica periodica, limitandosi normalmente ai controlli relativi alle modifiche effettuate sull'impianto, alla rimozione delle ragioni di un eventuale negativo.

Le verifiche straordinarie hanno lo scopo di verificare il ripristino delle condizioni normali di funzionamento a seguito di:

- esito negativo di una visita periodica
- incidente di notevole importanza, anche non seguito da infortunio
- modifiche all'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m del DPR 162/99.

Potrà anche essere eseguita una verifica straordinaria di attivazione dell'impianto ai fini della messa in esercizio dello stesso qualora la relativa comunicazione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di dichiarazione della conformità dell'impianto (art. 4-bis, comma 2 del DPR 162/99).

Nel caso di modifiche all'impianto l'ispettore controllerà anche la documentazione relativa alle modifiche effettuate ai fini di verificarne la congruità rispetto all'installazione.

Le operazioni che vengono eseguite durante l'esecuzione della verifica straordinaria di attivazione sono anche in questo caso quelle di una verifica periodica però con in aggiunta un'analisi approfondita dell'impianto e del suo fascicolo tecnico finalizzata ad escludere che all'impianto siano state apportate modifiche rispetto a quanto riscontrabile dal fascicolo tecnico e dalla Dichiarazione UE di Conformità dell'impianto in esame. In assenza del fascicolo tecnico completo o della Dichiarazione UE di Conformità la verifica straordinaria di attivazione non può essere eseguita e si applica quanto qui sotto previsto.

Qualora l'Ispettore, recatosi sul luogo della verifica, per evidenti e ben motivate ragioni sia impossibilitato a svolgere l'attività, dovrà compilare il doc. 0444CM "Rapporto d'Intervento" indicando le ragioni che hanno impedito la verifica. Il documento verrà inviato a ICIM con le stesse modalità dei verbali di verifica. Copia del documento verrà inviato a cura di ICIM all'Organizzazione.

L'esito dell'esame a vista, delle prove e delle misure è riportato nel Verbale di verifica

NOTE

/

VERBALE

VERBALE VERIFICA

A conclusione della verifica l'Ispettore ICIM provvede a compilare il verbale di verifica in quattro copie delle quali una viene lasciata nel Locale Macchinario, una viene consegnata al Manutentore dell'impianto, una andrà all'Organizzazione e una resterà negli archivi ICIM. In caso di utilizzo di verbali in formato elettronico copia del verbale in formato PDF verrà inviato all'Organizzazione e al Manutentore via posta elettronica. Non verrà lasciata copia nel Locale Macchinario.

Il Verbale di Verifica (VV) contiene le indicazioni di seguito riportate:

- identificazione dell'impianto oggetto della verifica ed indicazione dei principali dati tecnici;
- indicazione della tipologia di verifica (periodica o straordinaria);
- data della verifica e data di emissione del verbale;
- nome e firma dell'ispettore ICIM che ha effettuato la verifica
- indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti;
- esito della verifica positivo o negativo;
- descrizione delle non conformità riscontrate in caso di esito negativo.

In caso di verbale negativo l'ispettore informa in tempo reale ICIM dell'esito negativo e invia entro 48 ore la copia del verbale.

Altro

/

RILASCIO DEL VERBALE DI VERIFICA

ESITO

ICIM (Responsabile Tecnico), ricevuto il verbale di verifica, entro 15 gg lavorativi controlla l'esattezza delle attività eseguite e la presenza di tutti i documenti debitamente compilati e firmati.

Fanno eccezione i verbali negativi che verranno riesaminati da ICIM (Responsabile Tecnico) entro 2 gg lavorativi.

Se dalla riesamina, la pratica risulta positiva il Responsabile Tecnico firma il verbale.

In caso di verbali incompleti, compilati in maniera non corretta o comunque in caso di dubbi il Responsabile Tecnico contatta l'Ispettore ICIM per i chiarimenti o le correzioni necessarie. Conseguenza di ciò è la possibilità che l'esito della verifica venga modificato.

In tal caso ICIM informerà subito l'Organizzazione della modifica al verbale di verifica con l'eventuale richiesta di documenti o interventi integrativi.

Al termine positivo del processo di delibera, ICIM si attiva per la consegna del documento originale al cliente. Copia del verbale firmato viene archiviata.

In caso di comprovate situazioni ostative (es. pandemie, calamità naturali, etc.) all'invio della documentazione in originale ICIM potrà inviare il verbale al cliente via e-mail in formato PDF non editabile. Una volta terminate tali condizioni ICIM provvederà all'invio della documentazione in originale per posta.

In caso di verbale negativo ICIM entro 7 gg lavorativi provvederà ad inviare copia del verbale stesso all'ufficio comunale competente per territorio, con l'Organizzazione in copia.

Nel caso di verifica straordinaria conseguente ad un verbale negativo ICIM invierà copia del verbale positivo di verifica all'ufficio comunale competente per territorio.

Qualora successivamente all'emissione dovesse emergere che alcuni dati riportati nei verbali/rapporti siano errati se ne dovrà dare comunicazione scritta all'Organizzazione, emettendo eventualmente un verbale/rapporto corretto.
COMITATO DI DELIBERA
<i>Quanto sopra riportato ha funzione di delibera</i>
Altro /
NOTE
Tutta la documentazione di verifica e i Verbali di Verifica Periodica o Straordinaria devono essere conservati per la tempistica prevista dalle procedure ICIM, in modo che possano essere resi disponibili alla pubblica amministrazione su richiesta formale. L'Organizzazione, in caso di esito negativo, può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.

REQUISITI ISPETTORI

QUALIFICHE AGGIUNTIVE

Oltre a quanto richiesto dalla procedura ICIM di qualifica degli ispettori, agli ispettori viene richiesta una competenza specifica, maturata tramite un'esperienza di almeno 2 (due) anni nel settore specifico.

Inoltre, agli ispettori è richiesta l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri.

In caso di assenza di esperienza specifica verranno tenuti in considerazione almeno due anni di affiancamenti con ispettori ICIM, nella misura di almeno una media di due giornate al mese.

Gli affiancamenti potranno eccezionalmente essere svolti anche in modalità con l'ispettore in addestramento in remoto, purché sia possibile documentare la medesima efficacia, validità e affidabilità di un affiancamento con presenza fisica in campo. Tale possibilità dovrà essere limitata ad impianti di caratteristiche tecniche particolari raramente riscontrabili.

In aggiunta a quanto richiesto contrattualmente riguardo ad eventuali incompatibilità, si richiede a ogni ispettore di inviare almeno **trimestralmente** ad ICIM un elenco di qualsiasi intervento extra ICIM da questi effettuati. ICIM verificherà l'incompatibilità di eventuali interventi effettuati con le proprie richieste, come definite al punto "VERIFICHE – Esame dell'offerta".

Al fine di gestire i potenziali rischi di familiarità degli ispettori, riconducibili sostanzialmente alla presenza di parenti dell'ispettore nelle società ove sono stati progettati e installati gli impianti oggetto di verifica o nelle società di manutenzione che ci forniscono assistenza, viene richiesto agli stessi di segnalare, in sede di assegnazione delle verifiche, l'eventuale presenza di tali rischi; in tal caso ICIM affiderà la verifica ad altro ispettore. ICIM effettuerà controlli a campione e a sorpresa al fine di vigilare su questo aspetto.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

NOTE